

CONVENZIONE DI TIROCINIO n° 18057 a.f. 2014/2015
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 - Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

Tra

FONDAZIONE ENAIP Lombardia di seguito denominato soggetto promotore SEDE FORMATIVA DI MILANO (GIACINTI) Via Giacinti, 31 20143 MILANO (MI)

C.f.: 80203850153, P.Iva: 09100760157

Rappresentato/a da **GAROFOLI ENZO**

Nato/a il **22/08/1959 a VOGHERA (PV)**

in qualità di Istituzione formativa accreditata ai servizi di istruzione e formazione professionale e ai servizi al lavoro di Regione Lombardia di cui alle ll. rr. 19/2007 e 22/2006

e

HT SRL di seguito denominato soggetto ospitante	P.IVA 03924730967
--	--------------------------

Con sede legale in **VIA MOSCOVA 13**
20100 MILANO (MI)

Rappresentato/a da **VINCENZETTI DAVID**

Nato/a a **MACERATA (MC) il 04/12/1967**

Premesso che

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione N. X/825 del 25 ottobre 2013 ha approvato gli Indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), che regolamentano la disciplina in materia di tirocini in coerenza con le leggi regionali e nazionali vigenti ed in linea con gli indirizzi europei che regolamentano i tirocini. I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, ma rappresentano una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva del lavoro finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, dell'occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Il tirocinio si svolge sulla base di quanto indicato nella Convenzione sottoscritta dai soggetti promotore ed ospitante e del Piano Formativo individuale (PFI) sottoscritto, oltre che dalle parti firmatarie della Convenzione, anche dal tirocinante (o da chi ne fa le veci, in caso di minorenni).

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Definizione del tirocinio

1. **HT SRL** su proposta di **Fondazione ENAIP Lombardia SEDE FORMATIVA DI MILANO (GIACINTI)** si impegna ad accogliere soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per la realizzazione di tirocini finalizzati al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante come meglio specificato
4. La documentazione delle presenze del tirocinante è effettuata tramite apposita Scheda di rilevazione da compilare giornalmente e sottoscritta dal tirocinante e dal tutor aziendale

Art 2 - Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art 7.

Art 3 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal soggetto promotore; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Il tutor aziendale è designato dal soggetto ospitante, individuandolo tra il personale con esperienze e competenze professionali adeguate rispetto agli obiettivi del tirocinio; è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale, dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, dell'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio.

Articolo 4 – Diritti ed obblighi del tirocinante

Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed effettuare la formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

Articolo 5 – Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite

- a) Il soggetto promotore al termine del tirocinio rilascia al tirocinante che ha frequentato almeno il 70% del monte ore previsto, una propria attestazione contenente i seguenti dati: tipologia del tirocinio, azienda sede di svolgimento, periodo di svolgimento, durata in numero ore effettuate, descrizione delle attività svolte.
- b) Qualora vengano acquisite per intero competenze inserite nel Quadro Regionale degli Standard professionali o, quando istituito, nel Repertorio nazionale di cui all'art 4 comma 67 della L 92/2012, potrà essere rilasciata un Attestato delle Competenze secondo le procedure vigenti in Regione Lombardia

Articolo 6 – Garanzie assicurative.

Ogni tirocinante è assicurato da **FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA**:

- a) presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto formativo individuale.

Articolo 7 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico:

- della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - Formazione generale sulla sicurezza a cura di HT SRL
 - Formazione specifica sulla sicurezza a cura di HT SRL
- della sorveglianza sanitaria ai sensi del Art.41 D.Lgs. 81/08:
 - a cura di HT SRL (soggetto ospitante)
- informazione ai lavoratori ai sensi del Art. 36 D.Lgs. 81/08:
 - HT SRL

Articolo 8 – Comunicazioni e controlli.

1. Le parti concordano che le comunicazioni obbligatorie (COB) previste dalla L. 296/2006 sono effettuate da parte:
 - il soggetto ospitante si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative;
 - il soggetto ospitante delega al soggetto promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
2. Eventuali ulteriori comunicazioni della Convenzione e del relativo Progetto formativo individuale ad essa collegato sono a carico del Soggetto promotore.

Articolo 9 – Indennità di partecipazione.

L'indennità di partecipazione è corrisposta ai tirocinanti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e specificato nel Progetto formativo individuale, da parte di:

HT SRL in qualità di soggetto ospitante.

Non può essere corrisposta alcuna indennità di partecipazione in caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali.

Articolo 10 – Durata della convenzione, tipologia e recesso.

1. La tipologia della convenzione è:
Convenzione singola - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. La presente Convenzione riguarda la realizzazione di un:
Tirocinio per inserimento o reinserimento lavorativo
3. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - c) Nessuna altra fattispecie indicata dalle parti.
4. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i mediante Comunicazione scritta, con effetto Immediata.

Art 11 - Condizioni di esclusione

1. L'azienda ospitante **HT SRL** dichiara:
 - di essere in regola con le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di inserimenti obbligatori (L. 68/1999 e successive modifiche e variazioni)
 - che sono rispettati i limiti numerici per quanto concerne il rapporto tra n° dipendenti e n° tirocinanti sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente;
2. che nella unità operativa sede di svolgimento del tirocinio non sono stati effettuati licenziamenti negli ultimi 12 mesi e non sono in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio
3. di non utilizzare come tirocinante persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o con altre forme di collaborazione
4. di non aver già attivato una precedente Convenzione di tirocinio con il medesimo tirocinante

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art 76 del Dpr 2812 del 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. 825 del 25/10/2013.

MILANO, 01/12/2014

Fondazione ENAIP Lombardia

HT SRL

Firma tirocinante (vedi allegato/i)

(GAROFOLI ENZO)

VINCENZETTI DAVID

Via Moscova, 13 - 20121 Milano
P.IVA/C.F. 03924730967
www.hackingteam.it